



un mondo  
libero dalla SM

## **SINTESI RAGIONATA DEL DECRETO SALVA ITALIA, DEL DECRETO CRESCI ITALIA E DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONE E SVILUPPO**

### **Le disposizioni di interesse per le persone con sclerosi multipla**

Commenti a cura dell'Osservatorio AISM diritti e servizi

*Base di analisi "HandyLex"*

## CONTENUTI

### **Schema del Documento:**

Vengono illustrate in questo testo alcune delle disposizioni varate dal Governo con i Decreti cosiddetti Salva Italia, Cresci Italia e il DL in materia di semplificazione e sviluppo, focalizzando l'attenzione sulle misure di interesse per le persone con SM. Ogni misura viene commentata in calce evidenziando l'impatto della stessa sulla vita delle persone con SM.

### **1. Premessa**

- Dalla Manovra estiva al Decreto Salva Italia, Cresci Italia e Decreto Legge Semplificazione e Sviluppo

### **2. II Decreto Salva Italia**

- Art. 4. Detrazione del 36%
- Art. 5. ISEE
- Art. 12. Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante
- Art. 18 Clausola di salvaguardia
- Art. 24. Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e occupazione giovanile e delle donne
- Art. 32 Farmacie

### **3. II Decreto Cresci Italia**

- Art. 11. Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci

### **4. II Decreto-legge "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo"**

Le disposizioni di interesse riguardano:

- Art. 4. Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità
- Art. 16. Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale
- Art. 60. Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma "carta acquisti"

# 1. Premessa

## Dalla Manovra estiva al Decreto Salva Italia, Cresci Italia e Decreto Legge Semplificazione e Sviluppo

Il 6 dicembre 2011 è entrato in vigore il Decreto Monti denominato "Salva Italia" contenente le misure urgenti anticrisi. Il Decreto ha quindi ultimato il suo percorso parlamentare in Senato divenendo Legge. Si tratta di una manovra da 30 miliardi di euro, cui 13 miliardi di tagli e 17 di nuove tasse.

Al Decreto Salva Italia ha poi fatto seguito il Decreto cosiddetto Cresci Italia del 24 Gennaio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 gennaio 2012 e quindi il Decreto Semplificazione e Sviluppo del 9 Febbraio 2012 pubblicato in G.U il 9 Febbraio 2012.

I provvedimenti adottati dal 6 Luglio 2011 sono:

**1) Decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, coordinato con le modifiche apportate dalla legge 15 luglio 2011 n. 111**

**2) Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 (manovra di Ferragosto), pubblicato nella G.U. n. 188 del 13.8.2011.**

**3) La manovra bis approvata in via definitiva dalla Camera il 14 settembre 2011**

**4) Testo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Decreto Cresci Italia" coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214**

**5) Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 "Decreto Cresci Italia" convertito con Legge n.27 del 24 Marzo 2012**

**6) Decreto Legge 9 febbraio 2012 , n. 5. Disposizioni in materia di semplificazione e di sviluppo convertito con Legge n. 35 del 4 Aprile 2012**

## 2. II Decreto Salva Italia

### Art 4. Detrazione del 36%

Il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917 è stato sottoposto ad alcune modifiche. Nello specifico l'articolo 4 del decreto cosiddetto Salva Italia, prevede l'inserimento nel Testo unico delle imposte sui redditi, dell'articolo 16 bis, denominato "Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici". Il testo definitivo della manovra varata dal Governo Monti prevede che le **detrazioni del 36% per la riqualificazione edilizia** siano confermate come agevolazioni stabili senza più scadenza mentre le **detrazioni fiscali del 55% previste per gli interventi di riqualificazione energetica** siano confermate per tutto l'anno 2012. Soffermandoci sul tema delle detrazioni per la riqualificazione edilizia, la norma continua a prevedere limitazioni all'uso del bonus al 36%. Le spese fronteggiate, infatti, devono avere un importo massimo di 48.000 euro per ogni immobile. Queste spese devono essere sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente che possiede o detiene, grazie ad un titolo idoneo, l'unità immobiliare su cui sono effettuati gli interventi.

Nella manovra viene precisato inoltre quali siano le spese agevolabili per la detrazione al 36% attraverso la stesura di un elenco preciso e dettagliato. Tra queste segnaliamo:

- **interventi finalizzati a eliminare barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori, montacarichi e tutti i mezzi idonei a favorire la mobilità esterna e interna per le persone portatrici di handicap.**

#### **Commento**

Le linee di riferimento sono le stesse (dall'imposta lorda continua a detrarsi il 36% delle spese fino ad un massimo di 48.000 euro per unità immobiliare) e la nuova norma non ha toccato le diverse tipologie di lavori fino ad ora ammesse a detrazione. La novità è che il bonus del 36% per tutte le spese da ricollegarsi alla riqualificazione edilizia entra definitivamente a regime, mentre la detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica viene prorogata fino al 31 Dicembre 2012, per poi diventare anch'essa strutturale ma nella misura del 36%.

Ciò implica che per le spese sostenute per la rimozione delle barriere viene ad essere stabilizzata la detrazione del 36%.

## **Art 5. ISEE**

Viene completamente riscritto l'articolo 5, che riguarda i nuovi criteri di calcolo e le modalità di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, strumento attualmente usato ai fini dell'accesso a prestazioni e servizi sociali, ma anche a tariffe agevolate.

In sede di approvazione in Commissione bilancio, l'articolo 5 è poi stato ulteriormente emendato, apportando una correzione alla parte che riguarda i nuovi criteri di definizione della composizione del nucleo familiare, prevedendo nel calcolo anche la presenza nel nucleo di persone con disabilità a carico.

I Decreti dovranno essere approvati entro la fine di maggio 2012 e le nuove regole entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2013.

### **I cambiamenti previsti dall'emendamento governativo sono i seguenti:**

- nel calcolo del futuro ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) dovrà pesare maggiormente la componente del patrimonio di ciascun componente del nucleo;
- verranno prese in considerazione per il calcolo anche somme che attualmente non sono considerate e sono esentate dall'imposizione fiscale (per fare un esempio, ad oggi sono esenti da imposizione fiscale tutte le provvidenze assistenziali agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordi, alcune borse di studio, l'assegno sociale);
- si dovrà tenere conto dei carichi familiari "in particolare dei figli successivi al secondo". Una maggiore attenzione, quindi, alla numerosità delle famiglie. L'ulteriore formulazione approvata dalla Commissione prevede che la stessa maggiore attenzione spetti anche nel caso sia presente nel nucleo una persona con disabilità, eventualità non contemplata nella prima versione del testo;
- il nuovo articolo 5, prevede espressamente l'emanazione di un decreto applicativo che elenchi le "situazioni" alle quali verrà applicato il nuovo ISEE e cioè:
  - le agevolazioni fiscali (es. carichi di famiglia, spese di assistenza, etc.)
  - le agevolazioni tariffarie (elettricità, gas, asporto rifiuti, etc)
  - le provvidenze di natura assistenziale (es. pensione e indennità per gli invalidi civili, assegni e pensioni sociali, etc.). Ciò significa che la formulazione dell'articolo consente di applicare l'ISEE anche a situazioni in cui oggi non sono previsti i limiti reddituali. Il caso più evidente è quello dell'indennità di accompagnamento a ciechi, invalidi civili, sordi, dove si rischia che una parte di attuali titolari, non definibile per ora, potrebbe perdere il diritto all'indennità di accompagnamento.

Dal primo gennaio 2013, le agevolazioni non possono quindi più essere riconosciute alle persone in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Il nuovo testo raccomanda comunque la differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni il che potrebbe consentire una certa elasticità nella definizione di soglie o criteri diversa a seconda del tipo di prestazioni.

I risparmi derivanti da tali revisioni confluiranno nel Fondo per le Politiche Sociali senza nessun vincolo di destinazione. Inoltre, gli enti erogatori delle prestazioni dovranno inviare per via telematica all'INPS le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse e verrà costituita, presso l'INPS, una banca dati delle prestazioni sociali agevolate.

Rimaniamo comunque in attesa dei successivi decreti applicativi sul tema previsti entro Maggio 2012.

## Commento

La riformulazione dell'ISEE\* appare più serrata e stringente nell'indicare le linee entro le quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà emanare i decreti applicativi. (I decreti dovranno essere approvati entro la fine di maggio 2012 e le nuove regole entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2013). L'aspetto principale è che la formulazione dell'articolo consente di applicare l'ISEE anche a situazioni in cui oggi non sono previsti i limiti reddituali ed il caso più evidente è quello dell'indennità di accompagnamento a ciechi, invalidi civili, sordi. Questo sta a significare che una parte di attuali titolari, non definibile per ora, potrebbe perdere il diritto all'indennità di accompagnamento che verrebbe ricollegato al reddito della persona e non più al bisogno andando così a snaturare una misura che non nasce come sostegno al reddito ma come forma di sostegno all'autonomia personale.

Il nuovo testo impone in sostanza che non debbano esserci maggiori oneri, anzi che debbano generarsi risparmi grazie alla nuova disciplina dell'ISEE, anticipando di fatto l'applicazione della cosiddetta "clausola di salvaguardia", cioè di quelle misure fiscali e assistenziali volte ad evitare un ulteriore l'innalzamento delle aliquote IVA.

(N.B: clausola che, stando alle ultime esternazioni del Sottosegretario al Welfare Guerra, sembrerebbe non rientri nei piani del Governo Monti che dovrebbe prioritariamente puntare sull'innalzamento dell'aliquota IVA e su altre linee di impegno).

Pur riservandoci un commento definitivo una volta varati i decreti applicativi, dobbiamo sin da ora evidenziare come la misura richiami molti degli elementi già presenti nel Disegno di Legge Delega per la riforma fiscale e assistenziale presentato a suo tempo dall'allora Ministro per l'Economia Tremonti e già oggetto di decise critiche da parte di FISH e delle Associazioni di persone con disabilità, tra cui la stessa AISM.

FISH e FAND, le due organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, hanno ufficialmente incontrato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Elsa Fornero, e il suo Sottosegretario, Maria Cecilia Guerra per discutere di alcuni temi rilevanti tra i quali l'ISEE, le risorse per i servizi, l'occupazione, l'indennità di accompagnamento.

La posizione sull'ISEE da parte governativa rileva che esiste una questione di equità interna che suggerisce una differenziazione fra persone con disabilità e anziani ma che contestualmente sia anche necessario agire sui livelli essenziali di assistenza riprendendo un percorso purtroppo interrotto.

FISH e FAND hanno decisamente sostenuto la necessità di evitare che l'ISEE o altre misure possano comprimere il diritto e la concessione dell'indennità di accompagnamento, unica provvidenza per ora assicurata anche se al contempo le Federazioni hanno concesso di poter riflettere, con equità e ponderazione, sulle differenti condizioni di chi non sia in grado di produrre reddito e chi invece abbia svolto la sua normale vita lavorativa, garantendosi redditi e copertura previdenziale.

L'isee\* scaturisce dal rapporto tra l'ise e il numero dei componenti del nucleo familiare in base ad una scala di equivalenza stabilita dalla legge.

L'ise è un parametro che determina la situazione economica del nucleo familiare. Questo parametro scaturisce dalla somma dei redditi e del 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare di tutto il nucleo familiare.

## **Art. 12. Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante**

Passa da 500 a mille euro la soglia massima dei pagamenti per cassa e l'importo massimo degli emolumenti (stipendi, pensione, compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti) che possono essere erogati in denaro contante. Oltre tale limite gli emolumenti medesimi debbono essere pagati con strumenti diversi dal denaro contante.

Le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici in quanto si prevede di avviare un processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei.

### **Commento**

Anche per le provvidenze economiche al di sotto dei 500 euro (vedi indennità di accompagnamento, pensione di inabilità) scatterebbe l'obbligo dell'apertura del conto corrente in quanto con la tredicesima mensilità, si sfiorerebbe di 8 euro il tetto di 1.000 euro.

Inoltre vige sempre il criterio del cumulo della pluralità delle operazioni di pagamento che è stato ritenuto applicabile anche alla normativa nel suo testo originario (D.Lgs. 151/09); in conseguenza di ciò se la persona deve ritirare più emolumenti i relativi importi verranno cumulati raggiungendo così la soglia massima imposta dal decreto per il ritiro di denaro contante.

## **Art. 18 Clausola di salvaguardia**

**In sintesi:** "viene sostituito il contenuto della clausola di salvaguardia prevista nella manovra di Ferragosto: era stato infatti stabilito che in assenza di attuazione, al 30 settembre 2012, della delega fiscale da cui trarre i risparmi necessari per rispettare i vincoli di bilancio, si sarebbe proceduto con tagli lineari alle esenzioni e agevolazioni esistenti (tra cui anche quelle riferite al terzo settore). La manovra Monti sostituisce il contenuto della clausola di salvaguardia, prevedendo che, in luogo dei tagli lineari, si proceda all'aumento delle aliquote Iva del 10 e del 21 per cento, da elevare, rispettivamente, al 12 e al 23 per cento. Tale innalzamento dell'IVA non si applica però se entro il 30 settembre 2012 siano entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali (...)"

Vediamo nel dettaglio cosa è stato fatto dalle Manovre precedenti:

1. **L'articolo 40 (comma 1 ter) della Legge 111/2011**, con l'intento di recuperare 24 miliardi fra il 2013 e il 2014, prevedeva il taglio lineare dei "regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale" del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014. Il Governo aveva inserito una "**clausola di salvaguardia**" (**art. 40, comma 1 quater**) per consentire di evitare l'indifferenziato taglio lineare delle agevolazioni si abbattesse su tutti i contribuenti. Il taglio viene quindi evitato se "entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali".
2. **La Legge 148** ha successivamente anticipato i tempi al 2012 e aumentato la stima del risparmio atteso (40 miliardi in 3 anni).
3. Per dare rapida attuazione alla "clausola di salvaguardia", il Ministro Tremonti depositò alla Camera, il 29 luglio 2011, il disegno di legge numero 4566, "**Delega al governo per la riforma fiscale e assistenziale**". Con tale delega si vuole realizzare una radicale trasformazione sia del sistema fiscale che di quello assistenziale.
4. La **discussione del testo è stata affidata alla Commissione Bilancio** (unitamente alla Commissione Affari sociali per la parte assistenziale) che in questi mesi ha raccolto i pareri di esperti, parti sociali, associazioni, soggetti istituzionali giungendo ad un giudizio negativo della stessa decretandone la bocciatura.



Vediamo di seguito gli effetti, in termini di gettito, degli interventi sull'IVA:

	<b>Variazioni aliquote IVA</b>	<b>Gettito annuo previsto</b>
<b>Dopo la manovra di settembre 2011</b>	IVA 20>21%	4 miliardi
<b>Dopo il decreto "Salva Italia"</b>	IVA 21>23%* IVA 10>12%*	3,2 miliardi - 2012 13,1 miliardi - 2013 16,4 miliardi - 2014

\* dal 1 ottobre 2012; dal 1 gennaio 2014, le aliquote vengono innalzate di altro mezzo punto (23,5 e 12,5%)

L'innalzamento del livello dell'IVA entra in vigore il 1 ottobre del 2012 e un secondo residuale aumento dello 0,50 % è previsto dal 1 gennaio del 2014.

Il Governo Monti, prevede la possibilità di evitare questo aumento ed il meccanismo è identico a quello già in vigore previsto dal Governo precedente: l'aumento dell'IVA non si applica *"qualora entro il 30 settembre 2012 siano entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali (...)"*.

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Dal 2014</b>
<b>Manovra di luglio (L. 111)</b>		4 miliardi	20 miliardi
<b>Manovra di settembre (L. 148)</b>	4 miliardi	16 miliardi	20 miliardi
<b>Manovra "salva-Italia" - Decreto-legge 201/2011</b>		13,1 miliardi	16,4 miliardi

## Commento

Da quanto enunciato dall'art 18 sembrerebbe evincersi che l'obiettivo del Governo Tecnico non sia quello di realizzare tagli orizzontali ma di andare a razionalizzare gli attuali meccanismi. Tale clausola di salvaguardia non interviene al momento in via principale sul tema agevolazioni ma prevede un incremento dell'IVA (con l'effetto che anche i materiali ed i beni di interesse collettivi e/o specifici per le persone con SM diventino più onerosi). Il Governo Monti mantiene quindi al momento la stessa riserva prevista dal Governo Berlusconi di legiferare in materia di assistenza e fisco, fino al raggiungimento di quei risparmi, anche se il nuovo Governo, dispone già di misure di immediata applicazione relative, appunto, all'IVA e solo in via secondaria e alternativa, prevede di intervenire in materia fiscale.

Un interrogativo, rispetto al futuro, è se il Governo Monti preferisca applicare l'aumento delle aliquote IVA (che diverrebbero tra le più elevate d'Europa con effetti indotti non prevedibili su inflazione ed evasione), oppure se intenda annullare o mitigare questi aumenti intervenendo su fisco e assistenza.

Il Governo ha, quindi, diverse opzioni:

- abbandonare la legge delega presentata da Tremonti e in esame alla Camera, preferendo invece l'approvazione di successivi specifici provvedimenti; fare proprio il disegno di legge delega, introducendo alcuni correttivi, sfruttando così i tempi di una discussione già avvenuta;
- depositare un proprio disegno di legge delega di riforma fiscale e assistenziale, ma – in questo caso – i tempi sarebbero estremamente limitati (le norme devono essere in vigore entro la fine del prossimo agosto).

## **Art. 24. Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e occupazione giovanile e delle donne**

La manovra ha agito sia sulle condizioni di accesso alla pensione di vecchiaia (età pensionabile minima) sia su quelle relative alle pensioni di anzianità (anni di contribuzione necessari per accedere al regime obbligatorio). In sintesi:

**Pensione di vecchiaia**: dal 2012 i lavoratori dipendenti avranno la possibilità di andare in pensione a 66 anni; quelli autonomi a 66 anni e 6 mesi.

**Pensioni di anzianità**: sarà introdotto, dal 2012, un meccanismo di accesso a quelle di vecchiaia o anticipate unicamente con 42 anni di contributi per gli uomini, 41 anni per le donne. È inoltre previsto un progressivo aumento dell'età pensionabile in ragione del suo adeguamento all'allungamento della vita media stimata.

### **Assegno sociale e invalidi ultra65enni**

Come noto, al compimento del 65esimo anno di età gli invalidi civili cessano di percepire la pensione o l'assegno e, se rientrano in determinati limiti reddituali, ricevono l'assegno sociale (che è di importo maggiore alla pensione o all'assegno da invalidi). Lo stesso avviene per i sordi già titolari di pensione. Il Decreto 201/2011, prevede (art. 24, comma 8) che a decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno è incrementato di un anno. Da quella data bisognerà attendere il compimento del 66esimo anno.

### **Fondo per l'occupazione**

L'articolo 24 (comma 27) istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il "Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne". Il Fondo è finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2013 con 300 milioni di euro. Con decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo. Il Legislatore, nonostante i preoccupanti dati emersi dall'ultima Relazione sullo stato di attuazione della Legge 68/1999 che evidenzia la drammatica situazione dell'occupazione delle persone con disabilità, non amplia le destinazioni del fondo anche a questa emergenza.

### **Commento**

L'obiettivo della norma è quello di garantire la stabilità economico-finanziaria mirata a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo. Per le pensioni si prevede quindi la fine del calcolo retributivo e l'applicazione per tutti del metodo contributivo. A partire dal 2012 si andrà in pensione con 42 anni di contributi per gli uomini, e 41 per le donne, saranno abolite le finestre di uscita finora vigenti, ci saranno incentivi per chi resta al lavoro e disincentivi per chi lascia prima. Inoltre le pensioni per il 2012 e 2013, eccetto quelle più basse, non saranno adeguate all'inflazione. Per quanto riguarda infine l'assegno sociale, si innalza dal 2018 il requisito anagrafico (66 anni in luogo di 65 anni).

## **Art. 32. Farmacie**

*Si introduce la facoltà di vendita di medicinali all'interno degli esercizi commerciali di cui all'art. 5 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006. La norma è di carattere ordinamentale e non comporta effetti per la finanza pubblica."*

Con il nuovo testo si stabilisce infatti che i farmaci con obbligo di ricetta, compresi quelli di fascia C, potranno essere venduti solo in farmacia mentre quelli a libera vendita saranno individuati dopo che il ministero della Salute e l'AIFA (entro 120 giorni) avranno stilato una lista specifica della fascia C, dove saranno compresi i farmaci per i quali permane l'obbligo della ricetta e che quindi potranno essere venduti solo nelle farmacie e quelli non compresi nella lista che saranno invece liberalizzati.

Confermato inoltre un decreto del Ministero della Salute che dovrà fissare, entro 60 giorni, i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi degli esercizi commerciali (parafarmacie e corner) abilitati alla vendita dei nuovi medicinali liberalizzati.

### **Commento**

La prima versione del Decreto prevedeva il riposizionamento commerciale della totalità dei farmaci di Fascia C, tuttavia in seguito alla protesta dei farmacisti il testo ha subito vari emendamenti che hanno ammorbidito gli oneri distributivi a carico delle farmacie.

Tali emendamenti hanno fatto sì che, *de facto*, i farmaci di Fascia C diventino commercializzabili negli esercizi cosiddetti di vicinato, ad esclusione di un elenco, da stilare entro 120 giorni da AIFA e Ministero della Salute, che comprenderà anche i farmaci da poter vendere esclusivamente in farmacia.

La maggiore libertà concessa al settore farmaceutico con la manovra Monti ha suscitato la reazione di alcune associazioni di categoria, i farmacisti titolari (Federfarma) e l'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) perché si riduce il controllo su farmaci che dovrebbero ricevere le maggiori attenzioni sia perché, commercialmente parlando, vi sarà una frammentazione dell'attività che, pur essendo gradita ai nuovi soggetti, potrebbe dimezzare i guadagni dei vecchi, e consentire di vendere, senza autorizzazioni specifiche, i farmaci di fascia C con prescrizione medica.

## 2. Il Decreto Cresci Italia

### **Art 11. Farmaci generici/equivalenti**

È stato approvato in via definitiva il Decreto Liberalizzazioni che all'art art. 11 "Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci" fornisce indicazioni in merito ai farmaci generici.

Il medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il medico aggiunge ad ogni prescrizione di farmaco le seguenti parole: **"sostituibile con equivalente generico"**, ovvero, **"non sostituibile"**, nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, è tenuto a fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo più basso, salvo diversa richiesta del cliente.

#### **Commento**

Per quanto riguarda la disciplina dei farmaci equivalenti, le novità apportate dal "decreto liberalizzazioni" permetterà al paziente di essere maggiormente informato sull'esistenza di farmaci generici potendo così decidere quale farmaco acquistare. Una disposizione quindi che sembrerebbe coniugare le logiche di razionalizzazione e contrazione delle spese farmaceutiche e nel contempo rafforzare il ruolo del cittadino nella scelta del farmaco.

Esprime invece parere negativo il Sindacato Nazionale Autonomo dei Medici di Base (SNAMI) in quanto ritiene inaccettabile e pericoloso obbligare i medici a prescrivere, sotto la loro responsabilità, un qualcosa che potrebbe non essere il meglio e causare problemi ai propri pazienti; questa imposizione, afferma il sindacato, costringerà a dure azioni di autotutela.

### 3.

## Le disposizioni di interesse nel Decreto-legge "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo"

### **Art. 4. Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità**

L'art 4 precisa che le attestazioni mediche legali richieste per l'accesso a determinati benefici (richiesta di rilascio del contrassegno invalidi; detrazione degli oneri e riduzione dell'aliquota IVA per l'acquisto dei veicoli adattati alla guida di persone con disabilità; esenzione dal pagamento del bollo auto e dell'imposta di trascrizione al Pubblico registro automobilistico in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà) possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata.

I verbali di invalidità o di handicap normalmente rilasciati dall'INPS dopo gli accertamenti sanitari (presso la ASL) sono essenziali non solo per le eventuali pensioni o indennità, ma anche per poter accedere ad alcuni benefici fiscali e per ottenere il cosiddetto "contrassegno invalidi" necessario per la circolazione e la sosta agevolata. Tuttavia, accade spesso che quei verbali non rechino, in aggiunta alle indicazioni di invalidità o di handicap, i riferimenti espliciti ad ulteriori condizioni richieste invece per l'accesso a benefici e agevolazioni.

Ad esempio, tutto l'ambito delle agevolazioni fiscali sui veicoli, frutto di successive e disorganiche sovrapposizioni normative, impone il possesso ora del certificato di invalidità, ora del verbale di handicap (Legge 104/1992) in cui siano indicate anche le tipologie di menomazione o la loro severità (es. grave limitazione della capacità di deambulazione; persona con ridotte o impedito capacità motorie; persona con disabilità mentale o psichica).

Spesso queste indicazioni nei verbali non ci sono, il che comporta un disagio per il Cittadino e un secondo "passaggio" in Commissione.

La nuova disposizione prevede che obbligatoriamente nei nuovi verbali siano riportate anche quelle voci.

#### Contrassegno invalidi

Diversa e più interessante è la novità relativa al rilascio del contrassegno. L'articolo 381 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento del Codice della Strada) prevedeva che, per il rilascio di quel contrassegno, l'interessato "deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta". Il Regolamento prevedeva, quindi, una specifica certificazione e non prevede equipollenze nemmeno con un eventuale verbale di invalidità totale con indennità di accompagnamento a persona non in grado di deambulare autonomamente.

Di fatto la nuova disposizione opportunamente attribuisce alla Commissione medica di accertamento (dell'invalidità o di handicap) il compito di annotare nei verbali anche la sussistenza della condizione richiesta dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada. In tal modo si evitano inutili duplicazioni di visite di accertamento.

Novità introdotte all'articolo 4 dalla Legge di conversione n. 35 del 4 Aprile 2012

**Il contrassegno per gli invalidi sarà valido su tutto il territorio nazionale.** Sarà un decreto del ministro dei Trasporti, previo parere della conferenza unificata, a disciplinare le modalità per questo riconoscimento.

Sono previste inoltre semplificazioni in materia di documentazione per i malati cronici: .per le persone affette da malattie croniche e invalidanti deve essere fissato **un periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie**, in relazione alle diverse patologie e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche.

### Commento

Pur nell'utilità apparente della disposizione con dubbi legati ai meccanismi applicativi, è da ritenere che gli interventi di revisione normativa debbano riguardare non solo e non tanto i verbali e i certificati, ma piuttosto i criteri e le condizioni di accesso ai diritti, ai benefici, alle agevolazioni. Da un lato quindi si accoglie in modo positivo l'innovazione introdotta, che pur riferendosi a specifici contesti e situazioni porta comunque ad un beneficio concreto in termine di minimi oneri amministrativi ed effettiva eliminazione di passaggi per le persone con disabilità. Nel contempo mantiene aperta la questione della revisione organica, in ottica di semplificazione e uniformità dei sistemi e dei procedimenti dell'accertamento e dell'accesso alle provvidenze, benefici, agevolazioni. Su questo punto si segnala che AISM, collaborando al Progetto del Dipartimento della Funzione Pubblica per la misurazione degli oneri amministrativi in materia di prestazioni per la disabilità, ha fornito un prezioso contributo al fine di incentivare la semplificazione in materia di documentazione per le persone con disabilità. AISM aveva infatti già soffermato l'attenzione su alcune problematicità ed in particolare sul fatto che i modelli di verbale differivano da una zona all'altra non contenendo spesso i dati utili a beneficiare delle agevolazioni e diritti conseguenti alla valutazione (es. manca la dicitura "ridotta o impedita capacità motoria" e "grave difficoltà a deambulare" utili per beneficiare delle agevolazioni auto). In conseguenza di ciò, AISM aveva proposto in tale sede un modello unico di verbale di riconoscimento contenente tutte le informazioni utili a beneficiare dei diritti previsti e verificammo come tale proposta sia stata positivamente recepita nella stesura finale del decreto.

**Art. 16. Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale**

Al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, si prevede che gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviano unitariamente all'INPS le informazioni sui beneficiari (relative anche alle condizioni economiche) e sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi.

Queste informazioni sono utilizzate e scambiate con le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi e per le elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali già previsto dalla L.328/2000 all'art 21.

**Commento**

La norma prevede che gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviino unitariamente all'INPS le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi. Lo scambio di dati avviene telematicamente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali.

L'obiettivo è quello di potenziare lo scambio informativo di dati tra i vari livelli istituzionali al fine di incrementare il lavoro di rete e di sviluppare ulteriormente il Sistema informativo dei servizi sociali già previsto dalla Legge 328/2000.

Pur ritenendo utile e opportuna la procedura, si ritiene essenziale che lo scambio e condivisione di dati, anche sensibili, operi non solo nell'ottica della futura riforma in materia di agevolazioni, assistenza ( eliminazioni, sovrapposizioni ) ma prioritariamente per assicurare percorsi integrati di presa in carico e nell'ottica dell'interesse del bisogno delle persone con disabilità e sia così funzionale per garantire servizi efficienti ed efficaci.



## **Art. 60. Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma "carta acquisti"**

Con il decreto "semplificazione e sviluppo" è stata messa a disposizione delle famiglie con basso reddito una nuova social card chiamata "Carta acquisti" che affiancherà quella già prevista dal 2008. La carta ha validità annuale e la gestione è affidata ai Comuni con più di 250 mila abitanti per un totale di 50 milioni di euro stanziati.

La nuova versione della social card, introdotta dal governo Monti in via sperimentale prevede importanti novità rispetto alla precedente versione. Tra queste figurano: la diversificazione dell'importo accreditato mensilmente non solo in base alla composizione del nucleo familiare ma anche in base al costo della vita nella città di residenza; la concessione oltre che di una somma di denaro anche di diverse tipologie di servizi; l'affidamento della gestione di tale carte ai Comuni; l'introduzione di diritti e doveri per i beneficiari, per cui se ad esempio si smette di cercare lavoro o non si accetta un lavoro offerto la carta viene revocata.

Per quanto riguarda i requisiti reddituali, in particolare, per avere diritto alla carta acquisti è necessario avere un reddito Isee non superiore a 6.499,82 euro a prescindere dall'età; un reddito non superiore a 6.499,82 euro per i cittadini di età compresa tra i 65 e i 70 anni, elevato a 8.666,43 euro per coloro che hanno compiuto 70 anni; un patrimonio mobiliare, rilevato nella dichiarazione Isee, non superiore a 15.000 euro.

Per quanto riguarda l'importo mensile, secondo le prime indiscrezioni ogni ricarica bimestrale sarà compresa tra 110 e 274 euro per i Comuni del Nord Italia e tra 80 a 212 euro per quelli del Sud Italia.

Tale importo è utilizzabile per l'acquisto di generi alimentari e farmaci, oppure per il pagamento delle utenze domestiche (bollette di luce e gas).

### **Commento**

Viene introdotta una nuova versione della social card, la carta acquisti destinata ai soggetti in maggiore difficoltà finanziaria.

La carta acquisti è uno strumento che in passato ha incontrato diversi problemi applicativi comportando una gestione complessa della stessa.

Le associazioni per i consumatori auspicano quindi che il Governo Monti non segua gli stessi schemi del passato introducendo invece nuovi criteri al fine di un corretto ed efficiente utilizzo di tale strumento.

Anche se la natura di tale strumento è principalmente caritatevole, si evidenziano delle positività in questa nuova formulazione: la concessione oltre che di una somma di denaro anche di diverse tipologie di servizi e l'affidamento della gestione di tale carte ai Comuni.

In questo modo i Comuni potranno erogare la carta cercando di sviluppare al contempo un percorso di presa in carico individualizzato senza limitarsi alla mera erogazione di denaro ma costruendo insieme all'utente un progetto ed un percorso che abbia l'obiettivo di colmare una mancanza di determinate risorse materiali e non materiali, oggettivamente o soggettivamente necessarie per raggiungere uno stato di maggior benessere o efficienza o funzionalità rispetto allo stato attuale.